N. R.G. 327/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Lo Vasco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **327/2020** promossa da:

D. V. L.

e difesa dall'avv.

ATTRICE

contro

D.V.G. (c.f.), rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRARO MARCO e GUGLIOTTA MAURIZIO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, D.V.L. conveniva in giudizio il notaio D.V.G., deducendo una grave inadempienza di costui nell'esecuzione della propria attività professionale e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Premetteva di aver acquistato da C.G. un appartamento (meglio identificato in citazione), con atto di compravendita del 18.7.2011, recante rep. n. 38456, rogato dal notaio convenuto.

Esponeva che la venditrice, per compiere l'atto *de quo*, era stata rappresentata dal proprio marito, G.G., per il tramite di procura speciale, anch'essa stipulata innanzi al notaio convenuto, ed assumeva che costui, in sede di ricezione della citata procura, aveva omesso qualsiasi accertamento in ordine alla capacità naturale e legale della rappresentata, benché "*la situazione clinica di quest'ultima e la grave patologia sofferta fosse evidente e non lasciasse adito a dubbi di sorta*".

Rappresentava che la procura in parola e, conseguentemente, l'atto di compravendita erano stati annullati dal Tribunale di Trapani, con sentenza n. 386/2016 (confermata in appello), in virtù dell'accertamento – in capo alla rappresentata – di una "*Demenza in forma Grave di natura non specificata*", certificata all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo, così, che l'incapacità della C. , accertata già nell'aprile del 2011, precedesse il rilascio della procura.

Lamentava di aver sofferto ingenti danni, per aver interamente corrisposto il prezzo dell'immobile (€ 70.000) e le spese necessarie per rogare l'atto di compravendita (€ 11.700), nonché per aver sostenuto le spese legali relative ai due gradi di giudizio vertenti sull'accertamento dell'inefficacia della procura speciale e della compravendita (€ 3.569,08); produceva in giudizio tutte le fatture regolarmente saldate.

Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:

- "*ritenere e dichiarare la responsabilità del Notaio Dr. D.V.G. per non aver posto*

in essere gli accertamenti atti ad assicurare la sussistenza della capacità di intendere e di volere della Sig.ra G.C. al momento dell'autentica di firma apposta nella procura speciale n. rep. 38427 del

6.7.2011 e al momento del rogito a firma del medesimo Notaio n. rep. 38457 del 18.7.2011;

- ritenere e dichiarare che in conseguenza della condotta gravemente inadempiente dell'odierno convenuto, la Sig. D.V.L. ha
subito i danni specificati in narrativa e conseguentemente condannare il Notaio Dr. D.V.G. all'integrale risarcimento degli stessi,
nella misura di € 85,269,08 o nella diversa maggiore misura che risulterà nel corso del giudizio. Oltre interessi e rivalutazione monetaria".

*****

Si costituiva il professionista convenuto, chiedendo il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate, e, in mero subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di responsabilità a suo carico, chiedendo la limitazione delle pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate e dirette del dedotto inadempimento.

Preliminarmente, negava che dalla vicenda processuale attinente l'annullamento della compravendita, non avendolo coinvolto in maniera diretta, potesse automaticamente denotare la sussistenza di un illecito professionale verso l'attrice terza, e comunque che la diligenza dovesse valutarsi con i parametri propri della richiesta professionalità.

Ripercorreva gli eventi all'origine del presente giudizio, scandendo i passaggi che avevano condotto a rogare la compravendita annullata, esponendo che la C. aveva rilasciato diverse procure speciali
dinanzi ad altri notai e soffermandosi sulla propria estraneità ai fatti, inequivocabilmente confermata pure dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 22.06.2011, pronunciata in esito al procedimento penale iniziato a suo carico per la presunta commissione, in relazione alla vicenda in parola, del reato di cui all'art. 479 c.p.

Richiamava le perizie acquisite e valorizzate nell'ambito del procedimento penale, nella parte in cui non avevano escluso la possibilità

che la C., pure affetta da demenza, potesse alternare momenti di incapacità a "*periodi di significativo recupero funzionale e cognitivo*", della cui esistenza anche i testi all'uopo ivi escussi avevano dato conferma.

Evidenziava l'impossibilità, da parte di un osservatore dotato di media avvedutezza, di accertare l'incapacità della C., non essendo la sua patologia caratterizzata da costanti e palesi elementi esteriori.

Deduceva l'assenza di nesso causale tra i danni lamentati dalla attrice e il proprio operato, rilevando che, ben prima di rivolgersi al notaio, l'acquirente aveva corrisposto l'integralità del prezzo di acquisto al procuratore della venditrice ed aggiungendo che l'acquirente avrebbe piuttosto dovuto costituirsi parte civile nel procedimento penale, ovvero agire nei confronti del procuratore speciale.

Chiedeva, infine, la condanna della controparte per lite temeraria.

*****

La causa veniva istruita documentalmente ed indi avviata a decisione.

*****

Tanto premesso, si osserva che la domanda avanzata nella presente sede si inscrive parzialmente nella cornice negoziale generata dal contratto di prestazione di opera professionale, avente struttura di contratto bilaterale con vincolo sinallagmatico a contenuto oneroso, avendo assunto la parte attrice di essere terza lesa dall'inadempimento dei doveri professionali assunti dal convenuto nei confronti della rappresentata, il cui mancato rispetto ha ritenuto idoneo propagare effetti negativi anche nei propri confronti.

In punto di diritto, come è noto, la prestazione intellettuale cui il professionista è obbligato è una tipica prestazione di mezzi, dovendo questi garantire il compimento dell'attività oggetto della prestazione in conformità ai canoni di diligenza e correttezza, senza che a tal fine rilevi il conseguimento del risultato sperato dal creditore.

Le obbligazioni di mezzi si connotano, altresì, per la discrezionalità riservata al professionista nella scelta degli strumenti e delle modalità di attuazione della prestazione, nonché per il grado di diligenza cui il debitore è comunque obbligato (cfr. Cass. 25234/2010; Cass. 6967/2006; Cass. 29869/2004). Invero, in queste obbligazioni in cui l'oggetto è l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione; tanto più che, trattandosi di obbligazione professionale, il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto (cfr. Cass. sent. n. 23918/2006).

La responsabilità professionale come invocata nel caso di specie è da ricondurre alla disciplina dell'art. 1218 c.c., norma che si applica non solo per l'inadempimento dell'obbligo di prestazione, derivante dal contratto, bensì anche per la violazione di obblighi di protezione/di diligenza professionale che hanno fonte nel contatto o di obblighi specifici che hanno fonte nella legge e che in linea teorica possono propagarsi, come nella specie, con effetti protettivi nei confronti di terzi.

Ciò posto, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte convenuta, nel caso di specie oggetto del contendere non è tanto la storica gravità della patologia neurodegenerativa della rappresentata, quanto, come sopra anticipato, la verifica circa il rispetto, da parte del professionista, della diligenza *quam in suis* al momento della ricezione dell'atto rogato.

Ebbene, nel caso di specie, mancano, né appaiono specificamente richiesti, mezzi di prova atti a dimostrare che nella limitata porzione spazio - temporale in cui il professionista (come del resto altri suoi colleghi nel medesimo periodo) ebbe a ricevere la manifestazione di volontà della donna, sussistessero precisi segni esteriori di annebbiamento delle intenzioni o di assoluta incapacità, tali da dovere indurre lo stesso a rifiutare l'atto.

Ciò, vieppiù considerando la natura e la direzione dell'atto stesso, effettuato in favore del compagno di una vita: determinazione che all'osservatore esterno (per quanto, si ribadisce, esclusivamente rileva nella presente sede), anzi, ben poteva apparire una motivata conseguenza di anteriori ed occasionali sintomi di neurodegenerazione, sì che l'atto stesso apparisse congruamente spiegabile anche considerando la possibile percezione, da parte della disponente, del proprio avviarsi ad una condizione di maggiore difficoltà negli spostamenti e nello svolgimento di atti di maggiore complessità.

Detto tema appare peraltro approfonditamente trattato e più che motivatamente affrontato nella sentenza di assoluzione definitiva del professionista – che sul punto deve intendersi richiamata - ove pure non è stato oltre ogni ragionevole dubbio escluso che, ad intervalli, la donna, che fino a pochi mesi prima si era recata allo studio notarile con la propria auto, si potesse mostrare lucida ed orientata (sul rilievo anche delle motivazioni delle sentenze di assoluzione cfr. tra tante Cass. n. 20252/2014).

Pertanto, la domanda come formulata nei confronti del professionista e tesa ad ottenere da costui la riparazione delle allegate conseguenze dannose dell'attività criminosa di terzi (i sigg.ri B. e G.) non
può essere accolta.

*****

Non va comunque accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'*an* che del *quantum*, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad

identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ex *plurimis*, Cassazione civile, sez. III, 27.2.1980 n° 1384). Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.

L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione, nella specie mancante, dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute, che appunto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:

- respinge le domande proposte;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali al 15%.

Trapani, 14 aprile 2023.

Il Giudice

Arianna Lo Vasco